

## Consorzi di bonifica e fiscalità generale

Corrado Sforza Fogliani\*

Confedilizia ha avviato una battaglia per difendere la proprietà immobiliare dalle pretese di quei Consorzi di bonifica che - protetti dalle rispettive Regioni - chiedono ai soli proprietari di immobili, contributi che andrebbero posti a carico della fiscalità generale.

In primo luogo, dunque, quali sono i poteri delle Regioni in materia? Con la sentenza n. 66 del 24.2.'92, la Corte Costituzionale ha precisato che la competenza riguarda esclusivamente "la classificazione, declassificazione e ripartizione di territori in Consorzi di bonifica o di bonifica montana e la determinazione di bacini montani che ricadono nel territorio di due o più regioni". La statuizione è tuttora valida perché la tutela dell'ambiente (per non parlare del diritto di proprietà) è materia comunque riservata alla legislazione statale (e il governo del territorio - se di questo si tratta - è materia di legislazione concorrente e, quanto alla bonifica, la "legge cornice" statale sulla determinazione dei principi fondamentali sarebbe sempre data dal regio decreto n. 215 del 13.2.'33).

Le funzioni attribuite alle Regioni in materia di bonifica non intaccano - come visto - le norme della legge statale (il precitato provvedimento n. 215), la quale si occupa di "bonifica integrale", individuando le opere da considerarsi di "bonifica" e determinando gli obblighi di proprietari di casa e fondi rustici nel contribuire alle spese di mantenimento delle opere in questione. L'obbligo, così, di corrispondere il contributo - come hanno chiarito due sentenze della Cassazione a Sezioni Unite (n. 8957 e n. 8960) del 14.10.'96 - sussiste solo quando gli immobili di proprietà privata traggano, dalle opere di bonifica, un beneficio diretto e specifico, che si traduca in un incremento di valore. Si badi che, secondo la giurisprudenza costituzionale, questi principi sulla bonifica non possono essere alterati dalle leggi regionali, anche perché rientranti nella disciplina del diritto privato di esclusiva spettanza statale.

Fin qui la legge. Ma, nel concreto, come si comportano certe Regioni? Spesso, nella loro legislazione, cercano di dilatare all'infinito il concetto di bonifica, comprendendo in questo termine una serie di attività connesse all'ambiente e al territorio magari anche utili, ma che nulla hanno a che vedere con la bonifica così come delineata dal decreto n. 215 (l'unica - attenzione - che regola la contribuzione obbligatoria, trattandosi per quest'ultima - e a parte quanto già detto - di materia coperta, com'è noto, da "riserva di legge" o, meglio, da "riserva costituzionale" più ancora che di legge).

Il problema fondamentale è che non si tratta soltanto di un equivoco sui termini; infatti, facendo passare le attività di cui s'è detto come di bonifica, si pretende di applicare il provvedimento del '33 sulla contribuzione e di scaricarne i costi sui soli proprietari immobiliari, mentre le opere vanno a vantaggio di tutta la comunità e quindi tutti, mediante la fiscalità generale, dovrebbero contribuirvi. Tanto più che i proprietari di immobili (per le stesse funzioni che pretendono di svolgere i Consorzi) già pagano le tasse (o tariffe) di fognatura e il tributo ambientale provinciale.

\*presidente Confedilizia

Inserito in data 15.3.2010